



COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI L'AQUILA
UFFICIO ANAGRAFE

ULTERIORE PROROGA VALIDITA' DOCUMENTI

PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2020

LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ

Si avvisa che il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto "decreto Rilancio", convertito con la legge n.77/2020, uno dei provvedimenti adottati dal governo per fare fronte agli effetti anche socio-economici dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti.

La direzione centrale dei Servizi Demografici, con la Circolare n. 8/2020 precisa che "rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio".

Altra novità introdotta dalla legge circa i documenti di identità è la possibilità di rinnovare sia le carte di identità cartacee che le carte di identità elettroniche (conformi al decreto del ministro dell'Interno 8 novembre 2007) prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Obiettivo della disposizione, introdotta dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, è quello di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle amministrazioni pubbliche, come spiega la stessa direzione centrale per i Servizi demografici nella circolare n.9/2020.

Il Sindaco

Tullio Camilli





Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali

L'Aquila, data del protocollo

Ai Signori Sindaci e Commissari dei Comuni
della provincia

Loro sedi

OGGETTO: Decreto-Legge n. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato in G.U. n. 180 del 18/07/2020) – Ulteriore proroga di validità della carta d'identità.

Si fa seguito alla prefettizia n. 16275 del 26/03/2020, concernente le disposizioni di cui all'art. 104 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, con il quale è stata prevista la "Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

A tal riguardo, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 8/2020 ha evidenziato che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all'art. 157, comma 7 ter, ha previsto che "All'articolo 104, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Nel richiamare le indicazioni già fornite con la prefettizia sopracitata, si evidenzia che la norma in esame dispone, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2020 della validità delle carte di identità scadute, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle Signorie Loro sul contenuto della presente e sulla necessità di adottare ogni utile iniziativa per assicurarne la diffusione.

Il Dirigente dell'Area
Vice Prefetto
(Dott.ssa M.C. Di Stefano)

M. Libertini
Digital/NuovaCIE/proroga C.I. 2